
Mercato Ue. Il decreto qualifiche Medici e architetti «autorizzati» in automatico

Marina Castellaneta

■ Percorsi di studio armonizzati e spazio al riconoscimento senza misure di compensazione: il titolo di studio vale così com'è stato conseguito in uno dei 27 Paesi Ue e non incontra altre restrizioni nello Stato in cui si vuole esercitare la professione. Sono alcuni pilastri del decreto legislativo 206/2007 in vigore dal 24 novembre (e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 9 novembre), che recepisce la direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Per sette professioni - medici, architetti, veterinari, infermieri, odontoiatri, farmacisti e ostetriche - il provvedimento accorpa le direttive. Per queste professioni, grazie alla preventiva armonizzazione dei percorsi di studio, il cittadino comunitario che vuole esercitare in Italia, usufruirà del riconoscimento automatico del titolo di formazione conseguito nello Stato Ue in cui ha studiato. Il richiedente dovrà rivolgersi all'autorità che, per le professioni che richiedono l'iscrizione a un Ordine, è il ministero titolare della vigilanza, di solito la Giustizia. Ci sono però eccezioni: architetti, pianificatori territoriali e conservatori di beni architettonici ambientali, rientrano nella competenza del ministero dell'Università. Per le professioni sanitarie, la parola spetta al ministero della Salute.

I passi verso il riconoscimento sono fissati nella direttiva e ripresi senza sbavature nel decreto legislativo. La domanda è esaminata dall'autorità che si deve pronunciare entro tre mesi da quando riceve la documentazione completa. Il "no" al riconoscimento (che ha carattere eccezionale) deve essere motivato e può essere impugnato in

sede giurisdizionale. A ogni professione, prima oggetto delle direttive settoriali, il decreto legislativo 206/2007 (capo IV) dedica una sezione. La sezione VIII fissa, per esempio, i passi necessari agli architetti per ottenere il riconoscimento automatico, soprattutto sotto il profilo della formazione. È infatti stabilita una soglia minima, decisa a livello comunitario, che impone una formazione di quattro anni di studio a tempo pieno (o sei anni, di cui almeno tre a tempo pieno) in un'università o istituto comparabile, con alcune deroghe per la Germania. Se gli standard sono rispettati, la procedura di riconoscimento permette di attribuire ai titoli stranieri la stessa efficacia dei diplomi rilasciati in Italia: si può così usare il titolo ed esercitare la professione.

In ogni Paese c'è un ufficio che ha il compito di dare informazioni sulla procedura di riconoscimento: in Italia è il dipartimento per il Coordinamento delle Politiche comunitarie che, se si tratta di professioni regolamentate, sarà affiancato dagli Ordini.

Riguardo alla conoscenza della lingua, il decreto delega l'Ordine degli architetti (non prevede nulla per le altre professioni) ad attivare corsi «per fornire le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale». Rimane comunque la regola generale dell'articolo 7, secondo cui i beneficiari devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie a esercitare la professione.

Intanto, le associazioni delle professioni non regolamentate stanno muovendo i primi passi per il riconoscimento. I tributaristi Lapet, fanno sapere, hanno inviato la richiesta al ministero della Giustizia.